

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"La Zattera"

REG.TO AD IVREA

23 FEB. 2004

AL N° 624/111

PER € ESENTE

L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 10 Febbraio 2004 alle ore 14.30 presso la sede sociale in Via Castellamonte 30 - Banchette si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria della Associazione La Zattera per deliberare sul seguente ordine del Giorno:

1. Modifica allo Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali.



Alla prima convocazione della Assemblea, prevista per il giorno 10 Febbraio 2004 alle ore 7.00, non è risultato presente alcun socio. L'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso affisso presso la sede sociale il giorno 24 Gennaio 2004.

Sono presenti n. 15 aderenti su 28 iscritti a Libro Sociale (i Sigg. Crivelli Giovanni, Spano Francesco, Scala Antonio, Coniglio Salvatore, Franchi M. Adelaide, Gozzano Paola, Reisino Maria Celeste, Garda Giuseppe, Garda Massimo, Turin Paolo, Nichele Sandro, Morandini Antonietta, Ercolani Romano, Iannello Rita, Pirinoli Clementina).

Funge da Presidente dell'Assemblea Crivelli Giovanni e da Segretario Garda Massimo.

Il presidente, dopo le verifiche necessarie, apre la discussione dell'ordine del giorno.

1. Approvazione alla modifica dello Statuto Sociale.

Il presidente dà lettura delle proposte di modifica allo Statuto Sociale della Associazione, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ivrea in data 10 Luglio 2003 con protocollo serie 3 n. 002216, illustrando articolo per articolo le variazioni rispetto a quello in vigore. In particolare si sottolinea che non sono modificate le finalità dell'Associazione, ma si adeguano alcune norme in modo più preciso e puntuale rispetto alla legge 266/91 sulle Associazioni di Volontariato e alle norme del codice civile. Tutto ciò al fine di poter procedere alla iscrizione della Zattera all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato.

Viene altresì ribadito che l'Associazione La Zattera opera nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 Agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.

Dopo altri chiarimenti, il Presidente mette in votazione le proposte di modifica allo Statuto Sociale, che vengono approvate all'unanimità per alzata di mano.

Il nuovo statuto approvato dalla Assemblea Straordinaria, che si compone di quattro pagine, è allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

La riunione ha termine alle ore 15.00.

Il Segretario

Massimo Garda

Il Presidente

Giovanni Crivelli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"La Zattera"

STATUTO

Art. 1 - Costituzione


E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e in base agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'Associazione di volontariato denominata "La Zattera".
L'Associazione ha sede in Banchette (TO) - Via Castellamonte 30.
Essa è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione "La Zattera" è un'unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività socio-assistenziali intese come mezzo di supporto per venire incontro alle necessità che possono presentarsi nella vita quotidiana delle persone anziane od in difficoltà.
Le attività di cui al capoverso precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite degli aderenti, che non potranno essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Aderenti

1. L'Associazione concede la qualifica di Aderente a tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto, partecipano alla vita associativa, ne fanno richiesta scritta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante Aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo. Nel caso in cui il Comitato Direttivo non accetti la domanda di iscrizione, il richiedente può ricorrere alla delibera facendo ricorso scritto alla Assemblea degli aderenti della Associazione stessa.
3. Gli Aderenti cessano di appartenere all'Associazione:
 - per dimissioni volontarie;
 - per radiazione deliberata dal Comitato Direttivo.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli Aderenti sono a titolo gratuito.



Art. 4 - Diritti e obblighi degli Aderenti

1. Gli Aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, diritto di voto e di accedere alle cariche associative.
2. Gli Aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a svolgere le attività preventivamente concordate.

Art. 5 - Organi

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea degli Aderenti
- Il Comitato Direttivo
- Il Revisore dei conti

Art. 6 - Assemblea degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti all'Associazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario, con avviso affisso presso la sede almeno 15 giorni prima, salvo ulteriori forme previste dal Comitato Direttivo.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli Aderenti che ne ravvisino la necessità; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Aderenti, partecipanti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti in proprio o per delega purché non inferiore a tre.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
6. La delibera di scioglimento della associazione e devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con la maggioranza di almeno i 3/4 degli associati.
7. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere;
 - eleggere gli altri membri del Comitato Direttivo e il Revisore dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;
 - approvare il bilancio.
8. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'Art. 14;
 - deliberare sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo di cui all'Art. 16.



Art. 7 - Comitato Direttivo

1. E' eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque a nove membri.
2. Si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
3. Decide la costituzione di uno o più gruppi di lavoro che si devono occupare della gestione di problemi specifici. I componenti dei suddetti gruppi partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo in qualità di esperti.
4. Ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme di funzionamento dell'Associazione;
 - determinare il programma di lavoro coordinandone le attività;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti.
 - provvedere alla radiazione dall'Associazione di aderenti che hanno violato le norme di comportamento previste all'art. 15. L'aderente che ha subito un provvedimento di radiazione può ricorrere con richiesta scritta all'assemblea degli aderenti.

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti. E' anche Presidente del Comitato e dell'Assemblea.
2. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.
3. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 9 - Segretario-Tesoriere

Coadiuvato il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
- tiene la contabilità, conservando la documentazione relativa.


Art. 10 - Revisore dei conti

E' nominato dall'Assemblea anche tra i non Aderenti e dura in carica quanto il Comitato Direttivo. Ha il compito di controllare l'operato del Comitato Direttivo sotto l'aspetto contabile e finanziario.


Art. 11 - Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di un anno e possono essere riconfermate.
2. In caso di dimissioni da parte di un membro subentra alla carica sociale il primo dei non eletti nella precedente assemblea.
3. Le sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.

Art. 12 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per la propria attività attraverso:
 - contributi da privati;
 - contributi dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
 2. L'Associazione può ricevere a titolo gratuito in prestito d'uso o in comodato beni mobili e immobili per lo svolgimento delle sue attività.
 3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Direttivo.
 4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario-Tesoriere.
- 

Art. 13 - Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto a cura del Comitato Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo.
 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
 3. Il bilancio è chiuso il 31 dicembre di ogni anno.
- 

Art. 14 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Comitato Direttivo o da almeno cinque Aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Aderenti.

Art. 15 - Norme di comportamento

Tutti gli Aderenti all'Associazione sono tenuti ad operare nel rispetto della riservatezza dei dati personali delle persone cui offriranno il loro aiuto e a tenere un comportamento deontologico ad alto valore morale nell'ambito delle attività svolte.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione non potrà ripartire l'attivo fra gli Aderenti; tutti i beni dell'Associazione che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.